



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 343 del 20/12/2023

Istituzione della Misura Integrativa Regionale di sostegno al reddito e politiche per l'inclusione sociale attiva (M.I.R.)

Firmato da: Maria Muscara'



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Proposta di Legge

“Istituzione della Misura Integrativa Regionale di sostegno al reddito e politiche per l’inclusione sociale attiva (M.I.R.)”

A firma della Consigliera

Maria Muscarà



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Articolo 1

Principi e finalità

1. La Regione, in attuazione dei principi fondamentali dell'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 38 della Costituzione - nell'ambito d'azione delineato dalla Raccomandazione del Consiglio UE (2023/C 41/01) del 30 gennaio 2023 e della Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2023, relative ad un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione sociale attiva e in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 4 e 6 dello Statuto regionale – promuove una strategia di contrasto al disagio socioeconomico, alla povertà e all'emarginazione sociale, attraverso l'istituzione di una Misura Integrativa di sostegno al reddito, di seguito denominata M.I.R., al fine di ampliare la platea dei potenziali beneficiari dell'assegno di Inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro di cui al capo I del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro) convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 2023 n. 85.
2. La presente legge mira a rafforzare il welfare regionale attraverso una maggiore integrazione tra le politiche sociali e quelle dell'occupazione e della formazione professionale di cui alle leggi regionali 23/10/2007 n. 11 e 18/11/2009 n. 14.
3. Per la quantificazione degli oneri previsti si rinvia all'art. 8 della presente legge.

Articolo 2

Definizione e obiettivo della M.I.R.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la M.I.R. è una misura complementare alle misure nazionali di contrasto alla povertà mirante a fornire i mezzi sufficienti per una vita dignitosa e a favorire l'inclusione lavorativa e sociale delle persone e delle famiglie in condizione di povertà, essa è costituita da un insieme di forme reddituali dirette e indirette, a domanda individuale di un componente del nucleo familiare beneficiario attraverso un suo componente e da un patto individuale di inclusione sociale attiva.
2. Le forme reddituali dirette consistono nell'erogazione di somme di denaro quantificate nell'articolo 4 della presente legge.
3. Le forme reddituali indirette, in relazione alle disponibilità del bilancio regionale, consistono nell'erogazione di beni e servizi in forma gratuita o agevolata come il sostegno alla scolarità, agevolazioni per l'uso dei trasporti regionali, facilitazioni per le manifestazioni culturali promosse dalla Regione.
4. La M.I.R. può essere una misura autonoma, se corrisposta a categorie non coperte dalle misure nazionali, o integrativa se riferita a persone o nuclei familiari cui sono corrisposte le misure nazionali ma in maniera non adeguata a raggiungere l'obiettivo di una vita dignitosa, può essere corrisposta anche a persone che si trovano in esecuzione penale sia dell'area della giustizia minorile che partecipanti a tirocini/corsi di formazione cofinanziati dalla Regione e condivisi dalla Cassa delle Ammende del Ministero della Giustizia, in questi ultimi casi ha lo scopo di raggiungere, qualora ve ne siano i requisiti, il massimo dell'importo previsto dall'articolo 5 della presente legge; la M.I.R., inoltre, prevede un percorso agevolato di accesso per le donne vittime di violenza secondo le modalità di cui al regolamento d'attuazione dell'articolo 7 della presente legge.
5. La M.I.R. si pone l'obiettivo sul territorio campano di contribuire all'effettività dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) di cui agli articoli 5 e 6 del d-lgs n. 147/2017 e dell'allegato B al Decreto del Ministro del Lavoro 11/01/2018 n. 4.

Articolo 3

Definizione e contenuti del patto individuale di inclusione sociale attiva

1. Il patto individuale di inclusione sociale attiva è un accordo in forma scritta riguardante sia il beneficiario che il nucleo familiare sottoscritto dal richiedente, dal responsabile del servizio sociale del Comune di residenza e, in caso di necessario inserimento lavorativo anche attraverso il programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (G.O.L.) esso dà luogo ad un tirocinio di orientamento, formazione e inserimento finalizzato all'inclusione sociale e all'autonomia delle persone, a cui partecipano anche i percettori del Supporto per la formazione e il lavoro di cui all'articolo 12 del d-l n. 48/2023 convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 che possono beneficiare della M.I.R. secondo i criteri di cui all'articolo 26-ter del Regolamento regionale 2 aprile 2010 n. 9 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento di attuazione di cui alla L.R. n. 14 del 18 novembre 2009 art. 54, co.1, lett. b)- Disposizioni regionali per la formazione professionale) che, in tal caso, assume la forma di integrazione all'indennità di partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale.
2. Il patto individuale di inclusione sociale attiva, inoltre, può dar luogo:
 - a) all'impiego in lavori di utilità sociale a favore del Comune di residenza per un minimo di 62 ore mensili secondo le modalità del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza Unificata come previsto dall'articolo 6, comma 5-bis del d-l n. 48/2023 convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023;
 - b) al lavoro di cura in qualità di *caregiver* in favore del proprio nucleo familiare secondo le disposizioni della legge regionale 20/11/2017 n. 33 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare) anche in tali casi, ricorrendone i requisiti, si può aver diritto alla M.I.R.
3. Il patto individuale di inclusione sociale attiva è stipulato entro 15 giorni dall'ammissione alla M.I.R.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Articolo 4

Beneficiari, requisiti e condizioni di accesso

1. Fermi restando i requisiti e i criteri di accesso alle misure di sostegno al reddito di cui al capo I del d-l n. 48/2023 convertito con modificazioni nella legge n. 85/2023 e successivi provvedimenti attuativi, possono accedere alla M.I.R., con riferimento alle misure di attivazione e alle altre misure a titolarità regionale, tutte le persone singole e le famiglie residenti in Campania da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della istanza che si trovino in una condizione di fragilità e vulnerabilità socioeconomica e che abbiano sottoscritto il patto di attivazione digitale e aderito al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa di cui all'art. 2, co.2, abbiano un'età compresa tra i 18 e i 59 anni e un valore inferiore alla soglia di € 9.360 dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 e non siano beneficiari di altri sussidi.
2. Accedono, inoltre, i cittadini comunitari ovvero i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno che possano dimostrare di avere la propria residenza, ovvero il luogo in cui hanno la dimora abituale ai sensi dell'articolo 43, co. 2, del codice civile in uno dei Comuni campani da almeno 12 mesi e non siano beneficiari di altri sussidi per un valore inferiore alla soglia di € 9.360 dell' ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e i cittadini titolari dello status di protezione internazionale di cui al d-lgs 19 novembre 2007 n. 251.
3. Per ciascun nucleo familiare è ammissibile una sola domanda per la M.I.R.
4. Il richiedente inoltra la domanda al servizio sociale del Comune di residenza che, verificati i requisiti, trasmette le domande degli aventi diritto al Comune capofila dell'ambito territoriale di appartenenza come individuato dai provvedimenti attuativi dell'art. 19 della legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11.
5. Il Comune capofila d'ambito provvede ad individuare e nominare un Responsabile del Procedimento (RUP) per la M.I.R. in relazione a tutte le procedure attuative, nonché referente per l'equipe multiprofessionale, per i Servizi Sociali dei Comuni dell'ambito e per i servizi per l'impiego territorialmente competenti.

Articolo 5

Ammontare e durata

1. Fermi restando i criteri di determinazione del beneficio economico delle misure nazionali di sostegno al reddito nazionali della vigente normativa, l'ammontare dell'integrazione regionale per un nucleo familiare con cinque componenti non potrà superare i 500 euro mensili, limite massimo che viene rimodulato per le famiglie di diversa composizione applicando la scala di equivalenza di cui all'art. 2, co. 4, del d-l n. 48/2023 convertito con modifiche nella legge n. 85/2023.
2. La M.I.R. ha una durata di 12 mesi e può essere rinnovata, purchè continuino a persistere i requisiti, per periodi ulteriori di 12 mesi osservando sempre la sospensione di un mese tra un periodo e l'altro.
3. Gli importi della M.I.R. sono adeguati annualmente alle variazioni del costo della vita.

Articolo 6

Clausola valutativa

1. La Giunta Regionale, tramite consultazione delle Associazioni rappresentative degli EE.LL., redige, entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di relazione annuale, improntata a criteri di essenzialità, per i Comuni capofila d'ambito territoriale come strumento di monitoraggio sull'attuazione della M.I.R. da inviare, a cura del Servizio sociale dei Comuni capofila, all'Assessorato regionale competente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il monitoraggio.
2. Eventuali e successive modifiche, non riguardanti il mero aggiornamento, dello schema di relazione di cui al co.1 vengono apportate con la medesima procedura consultiva dimezzandone i termini.
3. Con analoghe finalità di monitoraggio, la direzione regionale competente, per il tramite dei Centri per l'impiego, effettua rilevazioni sull'efficacia dei tirocini per l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo oggetto della M.I.R. sintetizzate in una relazione annuale da inviare all'Assessorato regionale competente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il monitoraggio.
4. Le relazioni annuali di cui ai commi 1 e 3 vengono inviate all'esame delle Commissioni consiliari competenti che entro 60 giorni dalla ricezione delle stesse esprimono il proprio parere.
5. Gli esiti del monitoraggio annuale – soprattutto in riferimento al numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari, le eventuali criticità riscontrate con proposte di risoluzione delle stesse e i risultati degli interventi effettuati – costituiscono la base per valutazioni di merito e verifiche da parte degli Assessorati competenti.

Articolo 7

Regolamento di attuazione, ddl di semplificazione normativa e avviso pubblico

1. La Giunta regionale, entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 56, co. 2, dello Statuto, presenta all'approvazione del Consiglio il regolamento di attuazione con il quale definisce:



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

- a) le modalità di presentazione, per via telematica, della domanda di accesso alla M.I.R. tramite procedura di tipo aperto “a sportello”;
- b) le dichiarazioni da allegare alla domanda di cui alla lettera a) al fine di dimostrare i requisiti di cui all'articolo 3;
- c) le modalità di erogazione della M.I.R.;
- d) le modalità di adeguamento annuale degli importi della M.I.R. al costo della vita;
- e) le modalità, d'intesa con i Centri anti violenza, di presa in carico e accesso agevolato alla MIR delle donne vittime di violenza e in condizione di grave fragilità economica secondo i criteri del “reddito di libertà” di cui all'art. 105-bis del d-l 19-5-2020 n. 34 convertito con modd. nella legge 17-7-2020 n. 77;
- f) la disciplina delle condizioni di sospensione, revoca e decadenza;
- g) le modalità per garantire il coordinamento tra le misure della presente legge, la legislazione regionale di settore e le misure nazionali di contrasto alla povertà, di formazione, di politica attiva del lavoro di cui al d-l 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 2023 n. 85;
- h) le modalità per promuovere il pieno accesso alla M.I.R. anche attraverso campagne informative, la realizzazione di una pagina del sito istituzionale e protocolli d'intesa con gli EE.LL., la RAI, l'Ente Poste Italiane per darne la massima pubblicità;
- i) forme di complementarietà e integrazione tra fonti di finanziamento comunitario, statale e regionale;
- l) ulteriore individuazione delle forme reddituali indirette e degli strumenti per l'erogazione delle stesse;
- m) le forme e le modalità di controllo e verifica in ordine alla corretta applicazione della presente legge, soprattutto con riferimento all'effettivo possesso dei requisiti per poter accedere alla M.I.R. anche attraverso protocolli di intesa a livello di ambito territoriale coinvolgendo le forze di polizia municipale, la Guardia di finanza e altre forze di polizia;
- n) lo schema di relazione annuale di cui all'art. 5, co. 3, della presente legge;
- o) criteri-guida per la stipulazione di protocolli d'intesa col Ministero della Giustizia per sperimentazioni della MIR nell'area penale compresa quella della giustizia minorile;
- p) l'individuazione di ulteriori categorie di persone e nuclei familiari fragili per l'allargamento della attuale platea di beneficiari prevista dalla normativa nazionale.

2. La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 29, co. 1 e 64, co. 2 ultimo periodo dello statuto, entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio un disegno di legge di riordino e semplificazione della legislazione regionale nel campo delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro per coordinare e armonizzare i contenuti con l'istituzione della M.I.R. provvedendo a farne confluire gradualmente le risorse previste in detti interventi nel fondo di cui all'articolo 8, co. 1, per evitare duplicazione e frammentazione delle prestazioni. - Sulla bozza di ddl di riordino e semplificazione la giunta avvia una procedura di consultazione con EE.LL., associazioni del terzo settore, Organizzazioni sindacali e Movimenti impegnati nel campo delle politiche sociali e della prima occupazione.

3. Il regolamento d'attuazione della presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC.

4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento d'attuazione è pubblicato sul BURC l'avviso pubblico per l'accesso alla M.I.R.

Articolo 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede ad invarianza di spesa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali a legislazione vigente e attraverso loro riprogrammazione ai sensi dell'art. 17 comma 6-bis della legge 31/12/2009 n. 196.
2. È istituito nel Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione) della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) titolo I (Spese correnti) il “Fondo per la Misura Integrativa Regionale di sostegno al reddito (MIR)” le cui autorizzazioni di spesa, pari complessivamente a € 154.000.000 per il triennio 2023-25 del bilancio di previsione con la seguente ripartizione:

a) Missione 12, Programma 04, titolo I € 5.000.000 in termini di competenza e cassa per il 2023 e € 15.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

Programma 06 (interventi per il diritto alla casa) € 4.000.000 in termini di competenza e cassa per il 2023;

Programma 07 (programmazione e governo delle reti dei servizi sociosanitari e sociali) € 5.000.000 in termini di competenza e cassa per il 2023, 30.000.000 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025;

b) dalla Missione 15 (politiche per il lavoro e la formazione professionale) Programma 3 (sostegno all'occupazione) titolo I € 15.000.000 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025;

Programma 4 (politiche regionali unitarie per il lavoro e la formazione) titolo I € 15.000.000 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025.

c) Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 03 (Altri fondi) titolo I (Spese correnti) € 5.000.000 in termini di competenza e cassa per il 2023 e € 10.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, derivanti dalle corrispondenti riduzioni delle risorse iscritte nel bilancio di previsione regionale 2023-25 a valere sulle medesime annualità nei fondi speciali.

3. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse previste dal:

a) Programma Attuativo Regionale della Campania (PAR) del Programma Nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (G.O.L.) di cui al Decreto Del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 7/6/2022 con particolare riferimento alle risorse dei



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

percorsi 3 e 4;

- b) Programma Regionale Campania FSE+ 2021-27 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 6831 del 20/09/2022;
 - c) Piano Sociale Regione Campania 2022-24 attraverso un suo aggiornamento/riprogrammazione anche in relazione a quanto previsto dal Piano Nazionale lotta alla povertà 2021-27 approvato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2022 con decisione C (2022) 9029
4. Le modalità di coordinamento tra le diverse fonti di finanziamento vengono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 7, co. 1, lett.) i della presente legge.
 5. Dall'esercizio finanziario 2024 non meno del 50% dei residui passivi derivanti dai precedenti piani sociali di zona e dal gettito della lotta all'evasione fiscale dei tributi regionali scaturenti dal rendiconto 2023 confluirà nel Fondo per la M.I.R. di cui al co. 1.
 6. Per gli esercizi successivi all'attuale programmazione triennale di bilancio, si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.